COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
AGGIORNAMENTO -

Art. 53.
Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od e' ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto piu` di 15 rninuti, ne' successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti ii mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno fora impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, e' vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare use di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 54.
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di none, nonche' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 55.
Detenzione di cani a altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbano, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nei caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, to diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potra' essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 56.
Suono delle campane

Il suono delle campane e' proibito da un’ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate Con suono sommesso.

Art. 64.
Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilira' le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovra' adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di Cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provochera' la revoca di essa.

Art. 65.
Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:
a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovra' essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 66.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno puo', senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falo' e simili o fare spari in qualsiasi modo a con qualunque arma.
Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale dettera' le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
E’ pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 67.
Animali pericolosi Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumita' dei cittadini non potranno essere introdotti in citta' se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare ad essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune ai proprietari dei cani; e/o comunque dimostrare che il cane sia in regola con gli adempimenti previsti dall'anagrafe canina.I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresi', essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano

l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra e' descritto, i bulldogs, i danesi, martini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento delta sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare, di piastrina o di altro mezzo previsto dalla normativa specifica vigente, per ovvie ragioni di controllo da pane delle autorita' comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli

Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 68.
Strumenti da taglio

E vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti alto scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 69.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

II trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm, 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

II trasporto di ferri acuminati non puo' effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. I1 trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 70.
Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 71.
Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.